nell'ipotesi di un trasporto di merci non destinate a fini commerciali, la dichiarazione del viaggiatore che le accompagna o nei cui bagagli esse sono contenute basta affinché dette merci siano considerate comunitarie. Tuttavia, il viaggiatore deve presentare un documento di transito comunitario interno allorché esiste, circa la veridicità di detta dichiarazione, un dubbio fondato su elementi obiettivi.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-83/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. Emerge dalla sentenza di rinvio che il 4 luglio 1983 il sig. Houben, proveniente in autovettura dalla Germania, veniva trovato in possesso, al momento di entrare nel territorio del regno del Belgio, di un impianto stereofonico di marca Pioneer, montato sull'autoveicolo e composto di un lettore di cassette, di un sintonizzatore e di due diffusori. Gli è stato fatto carico di aver importato nel territorio del regno del Belgio detta merce senza averla dichiarata come prescritto dalla legge e senza aver versato i dazi doganali dovuti per questa importazione. Deferito al giudice penale, veniva prosciolto dal rechtbank van eerste aanleg di Tongeren. Dopo questa assoluzione, il ministro delle Finanze, e il pubblico ministero hanno interposto appello dinanzi allo Hof van beroep di Anversa.

2. Per risolvere la controversia era necessario stabilire se le merci, di fabbricazione giapponese, fossero o meno in libera pratica nella Comunità e a chi incombesse la prova corrispondente, per determinare se vi fosse obbligo di versare i dazi doganali.

3. L'art. 9, n. 2, del trattato recita:

« Le disposizioni del capo 1, sezione 1, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri ».

4. L'art. 10, n. 1, del trattato CEE dispone:

« Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente esigibili e che non abbiano bene-

* Lingua processuale: l'olandese.

ficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse ».

5. Il diritto derivato in vigore, al momento dei fatti, è il regolamento (CEE) del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222, relativo al transito comunitario (GU 1977, L 38, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1979, n. 983, che modifica il regolamento n. 222/77 relativo al transito comunitario (GU L 123, pag. 1).

6. L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 222/77 recita:

« Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunità. Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno ».

7. Il transito comunitario interno comprende le merci che soddisfano le condizioni contemplate dagli artt. 9 e 10. Le merci conformi a dette disposizioni sono denominate « merci comunitarie » [art. 1, n. 3, lett. a), del regolamento n. 222/77].

8. Secondo l'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento n. 222/77, il transito comunitario esterno comprende le « merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli artt. 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ».

9. Il transito comunitario esterno si effettua mediante il documento T1 o T1 bis, contemplato dall'art. 12 del regolamento n. 222/77 già ricordato. Il transito comunitario interno si effettua mediante il documento T2 o T2 bis, contemplato dall'art. 39 del regolamento n. 222/77.

10. L'art. 1, n. 4, del regolamento n. 222/77 dispone:

« Sono considerate merci comunitarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo (...) ed all'art. 49, paragrafo 2, le merci che sono introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che per tali merci sia presentato un documento di transito comunitario esterno ».

11. Secondo l'art. 9 del regolamento n. 222/77:

« Quando nei casi previsti dal presente regolamento le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernente la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza ».

12. L'art. 49, n. 1, del regolamento n. 222/77, come modificato dal regolamento n. 983/79 del Consiglio, già ricordato, dispone:

« Il regime di transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a se-

guito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali ».

13. L'art. 45, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, concernente lo stabilimento del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), dispone:

« 1) Fatti salvi gli artt. da 46 a 49, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

2) Ai sensi del paragrafo 1 si intendono:

a) " per bagagli personali " (...)

b) " per importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale " le importazioni che:

— presentano carattere occasionale e

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale ».

14. D'altro canto, l'art. 49, n. 2, del regolamento n. 222/77, come modificato dal regolamento n. 983/79, già ricordato, stabilisce:

« Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:

a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione;

b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno, rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci ».

15. Lo Hof van beroep di Anversa, ritenendo che la controversia implicasse l'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario, con sentenza 10 marzo 1988, decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« Se una merce importata da un paese terzo in uno Stato membro possa considerarsi " in libera pratica " qualora venga importata in un altro Stato membro, anche se non siano stati corrisposti tributi d'importazione nel primo Stato membro.

Nel caso in cui si considerasse che non sussiste " libera pratica " se non vengono regolarmente espletate le formalità d'importazione e se non vengono inoltre corrisposti i dazi doganali, se si debba presumere che detti obblighi siano stati adempiuti quando

le merci si trovino in uno Stato membro o si debba presumere che detti obblighi non siano stati adempiuti, a meno che il possessore delle merci fornisca la prova del contrario.

Più in generale: se l'importatore di merci originarie di un paese terzo, qualora importi dette merci da uno Stato membro in un altro Stato membro, debba provare di aver pagato i dazi doganali nel primo Stato membro perché si possa considerare che le merci sono " in libera pratica " nella CEE ».

16. La sentenza dello Hof van beroep di Anversa è stata registrata nella cancelleria della Corte il 14 marzo 1989.

17. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE hanno presentato osservazioni scritte l'8 giugno 1989 il governo belga rappresentato dall'avv. Koen Lenaerts, del foro di Bruxelles, e il 12 giugno 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, centro Wagner, Kirchberg.

18. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Conformemente all'art. 95, nn. 1 e 2 del regolamento di procedura, essa ha deciso di attribuire la causa alla sesta sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

19. Il regno del Belgio, dopo aver descritto gli antefatti e il procedimento dinanzi al giudice nazionale, esamina la normativa belga nonché le disposizioni comunitarie che a suo giudizio devono applicarsi.

20. Sulla prima questione, il regno del Belgio osserva che le merci importate in uno Stato membro dai paesi terzi senza aver espletato le formalità d'importazione e senza aver versato i dazi all'importazione non sono in libera pratica.

21. Ciò vale pure, secondo il regno del Belgio, allorché dette merci vengono riesportate in un altro Stato membro. Il regolamento n. 222/77, che fissa una distinzione tra il procedimento di transito comunitario interno e il procedimento di transito comunitario esterno, mette in luce, a giudizio del regno del Belgio, che è il versamento dei dazi all'importazione e non il passaggio delle frontiere il fatto determinante per stabilire se le merci originarie dei paesi terzi si trovano in libera pratica.

22. Quanto alla seconda questione, il regno del Belgio osserva che un obbligo di dichiarazione delle merci scaturisce dal diritto comunitario e che dall'art. 49, n. 2, del regolamento n. 222/77 emerge che il diritto comunitario non osta a che l'onere della prova incomba all'importatore delle merci. Esso sottolinea inoltre che il documento contemplato dall'art. 49, n. 2, lett. b) — è l'« unico » documento che sia vistato dalla dogana dello Stato membro di spedizione.

23. Allorché vi è un dubbio al valico doganale circa l'esattezza della dichiarazione che le merci importate sono conformi alle condizioni stabilite dagli artt. 9 e 10 del trattato, il carattere « comunitario » di queste merci, secondo il regno del Belgio, può essere comprovato solo producendo l'« unico » documento doganale vistato dai servizi doganali dello Stato membro di spedizione [art. 49, n. 2, lett. b), del regolamento n. 222/77]. Il regno del Belgio osserva inoltre che se l'importatore delle merci non è in possesso di detto documento, può sempre richiederlo in un secondo tempo all'ufficio doganale di partenza, conformemente all'art. 9 del regolamento n. 222/77.

24. Il regno del Belgio deduce dai fatti che precedono che, in caso di dubbio, il diritto comunitario addossa chiaramente all'importatore l'onere di dimostrare l'indole « comunitaria » delle merci, vale a dire che esse si trovano in libera pratica.

25. In conclusione, il regno del Belgio propone alla Corte di risolvere come segue le due questioni pregiudiziali sottopostele dallo Hof van beroep di Anversa:

« 1) Un bene che è stato importato da un paese terzo in uno Stato membro non si trova in libera pratica se viene importato in un altro Stato membro senza che sia stato versato il dazio all'importazione nel primo Stato membro.

2) Quando sussiste un dubbio se le merci importate in uno Stato membro da un paese terzo siano in libera pratica nella CEE, incombe all'importatore dimostrare, allorché importa dette merci da uno Stato membro in un altro, che i dazi doganali sono stati versati nel primo Stato membro ».

26. La Commissione osserva che il regolamento n. 222/77 stabilisce una distinzione tra il transito comunitario interno e il transito comunitario esterno. Il transito comunitario interno comprende le merci che soddisfano le condizioni poste dagli artt. 9 e 10 del trattato [n. 3, lett. a), del regolamento n. 222/77]. Le merci originarie degli Stati membri o dei paesi terzi che sono conformi a dette disposizioni sono « merci comunitarie ». Il transito comunitario esterno comprende le merci che non soddisfano dette condizioni [n. 2, lett. a), del regolamento n. 222/77]. Il transito comunitario esterno si effettua mediante il documento T1 o T1 bis (art. 12 del regolamento n. 222/77), il transito comunitario interno grazie al documento T2 o T2 bis (art. 39 del regolamento n. 222/77). Secondo la Commissione, salva disposizione contraria di detto regolamento, il regime del transito comunitario è obbligatorio per qualsiasi movimento di merci all'interno della Comunità. La Commissione ritiene, in base a detti articoli, che qualsiasi trasporto di merci nella Comunità debba costituire oggetto di una dichiarazione T1 o T2.

27. Quanto allo stabilire se una determinata merce possa o meno considerarsi « comunitaria », la Commissione osserva che emerge dall'art. 1, n. 4, del regolamento n. 222/77 che, per l'applicazione degli artt. 9 e 10 del trattato, è opportuno ricorrere al principio della prova negativa, secondo il quale le merci che circolano all'interno della

Comunità sotto il regime del transito comunitario sono considerate come circolanti in libera pratica a meno che un documento T1 o T1 bis dimostri il contrario. Secondo la Commissione, questa interpretazione è corroborata del pari dall'art. 9 di detto regolamento, che fornisce all'interessato la possibilità, qualora dette merci siano « comunitarie », ma non siano accompagnate da un documento T2, di richiedere in un secondo tempo detto documento alle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

28. La Commissione ricorda l'ipotesi di merci che attraversano la frontiera senza essere né in regime di transito interno né in regime di transito esterno. A suo parere, l'art. 49, n. 1, del regolamento n. 222/77, come modificato dal regolamento n. 983/79, dispone che il regime di transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci che accompagnano i viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali, e la nozione di « bagagli » e quella di « fini commerciali » sono definite dall'art. 45 del regolamento n. 918/83, già ricordato.

29. Secondo la Commissione, emerge dall'art. 1, n. 4, del regolamento n. 222/77 che il principio della prova negativa non si applica a questa categoria di merci. In forza di questa disposizione, si deve quindi applicare a questa categoria di merci il principio della prova positiva: il viaggiatore dovrà dimostrare che le merci in questione sono in libera pratica.

30. La Commissione osserva che l'art. 49, n. 2, fissa a questo proposito una disciplina imperniata sul traffico transfrontaliero dei viaggiatori. In primo luogo, il viaggiatore può apportare detta prova mediante un documento specificamente destinato a dimostrare il carattere comunitario delle merci. Esiste pure una seconda possibilità: la semplice dichiarazione da parte del viaggiatore che le merci sono merci comunitarie, quando non vi siano dubbi circa la veridicità di detta dichiarazione.

31. Secondo la Commissione, il n. 1 dell'art. 10 del trattato fissa tre presupposti che devono essere soddisfatti cumulativamente affinché una merce originaria da un paese terzo si trovi in libera pratica in uno Stato membro. Se una di queste condizioni, nella fattispecie, non è soddisfatta, il versamento dei dazi doganali dovuti, la merce in questione non si trova in libera pratica. Si tratta allora di merce non comunitaria, che può circolare nella Comunità solo in regime di transito comunitario esterno. Allorché essa entra in uno Stato membro, si dovrà quindi produrre un documento T1 o T1 bis.

32. A giudizio della Commissione, il fatto che una merce sia originaria di un paese terzo non costituisce un motivo per considerarla come non immessa in libera pratica. Se il documento T2 L non esiste, può, ove occorra, essere richiesto in seguito. Se l'art. 49 del regolamento precitato, nella versione modificata, va applicato e se il regime del transito comunitario non è obbligatorio, il viaggiatore deve fornire una prova positiva che le merci che egli trasporta nel proprio bagaglio sono merci comunitarie. In pratica, ciò significa che il viaggiatore dev'essere in possesso di documenti giustificativi come una fattura ad esempio, che dimostri la natura « comunitaria » delle merci in questione.

33. La Commissione propone alla Corte di risolvere come segue le questioni dello Hof van beroep di Anversa:

« 1) Un bene originario di un paese terzo regolarmente importato da uno Stato membro in un altro Stato membro si ritiene in libera pratica a meno che per detto bene non venga prodotto un documento di transito comunitario esterno.

2) a) Il detentore di detto bene non è tenuto a fornire la prova che le condizioni stabilite dall'art. 10, n. 1, del trattato CEE sono soddisfatte.

b) In caso di bene che faccia parte dei bagagli di un viaggiatore ai sensi dell'art. 49, n. 1, del regolamento n. 222/77 del Consiglio, il viaggiatore deve fornire la prova che sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 10, n. 1, del trattato CEE ».

C. N. Kakouris
giudice relatore